

UN QUADRO DI SINTESI DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (E NON SOLO)

**LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 RECANTE "DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ NONCHÉ IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE"
PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 140 DEL 19 GIUGNO 2009 – S.O. N. 95.
ENTRERÀ IN VIGORE IN DATA 4 LUGLIO 2009.**

La Legge 18 giugno 2009 n. 69 (Disegno di Legge 1082-B) recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile" - collegata alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126 bis del Regolamento (Finanziaria 2009) - è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno 19 giugno 2009 e, conseguentemente, entrerà in vigore il prossimo 4 luglio.

Il provvedimento in esame - in complessivi 72 articoli - prevede una delega al Governo per:

- l'adozione di misure a favore della diffusione della banda larga (dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013);
- la predisposizione di norme istitutive della mediazione e della conciliazione in materia civile e commerciale;
- la realizzazione di un piano industria per la Pubblica Amministrazione (norme per favorire efficienza dell'azione amministrativa e trasparenza, trasferimento di risorse e funzioni agli enti territoriali, eliminazione degli sprechi, delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, diffusione del Voip¹ e del Sistema pubblico di connettività, pubblicità delle retribuzioni dei dirigenti e dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale);
- l'individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

* * *

Tra le tante novità previste dal disegno di legge in esame, preme sottolineare l'introduzione di significative modifiche nell'ambito del **diritto amministrativo** e, precisamente, alla **L. 07.08.1990 n. 241** (legge sul procedimento amministrativo), volte a rendere maggiormente celere ed efficace l'azione amministrativa ed apportare una maggiore tutela a favore del cittadino. A tal fine si stabilisce:

- Una notevole *riduzione dei tempi* per l'adozione del provvedimento amministrativo - ora 30 giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, ritornando, quindi, al disposto originario della legge - ma con numerose deroghe ed eccezioni². Il rispetto dei termini del procedimento configura, secondo le nuove disposizioni, un elemento di valutazione dei dirigenti.

¹ **Voice over IP** (Voce tramite protocollo Internet), acronimo **VoIP**, è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP.

² Le deroghe sono le seguenti:

- Con **decreto del Presidente del Consiglio** sono individuati i termini **non superiori a 90 giorni** entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle Amministrazioni Statali.
- Gli **enti pubblici nazionali** stabiliscono i termini **non superiori a 90 giorni** entro i quali devono concludersi i procedimenti di loro competenza.
- Nei casi in cui, tenendo conto della **sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi tutelati e complessità del procedimento**, sono necessari termini superiori 90 giorni, con decreto ministeriale e previa delibera del Consiglio dei Ministri, i termini possono essere aumentati sino ad un massimo di **180 giorni**.

- La possibilità per il cittadino di ottenere il *risarcimento del danno ingiusto causato dall'inosservanza dolosa o colposa dei termini fissati per la conclusione del procedimento*. Tale diritto si prescrive nel termine di cinque anni e le controversie relative sono devolute alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.
- Con riferimento alla Conferenza dei Servizi si estende la *partecipazione anche ai soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza* (senza diritto di voto).
- Viene introdotta la possibilità di ricevere *pareri dalla PA mediante l'ausilio di mezzi telematici* (con l'osservanza di termini anch'essi ridotti – si passa dai 45 giorni a 20 giorni dal ricevimento della richiesta), favorendo l'informatizzazione della PA.
- Importanti *modifiche riguardano anche le discipline del silenzio assenso, la dichiarazione di inizio attività (DIA) e il diritto di accesso ai documenti amministrativi*³.

* * *

Sono altresì previste variazioni che interessano: il *procedimento di concordato* (con specifico riferimento all'esame della proposta e comunicazione ai creditori – art. 125 L.F. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 – e approvazione del concordato – art. 128 L.F.), la *disciplina dell'invalidità pensionabile* (art. 11, L. 12.06.1984, n. 222). Sono stati inseriti gli artt. 2668 bis e 2668 ter cod. civ., rispettivamente attinenti alla durata dell'efficacia della *trascrizione* della domanda giudiziale ed alla durata dell'efficacia del pignoramento e in materia di *sanzioni amministrative*, viene modificato l'art. 23 della Legge 24.11.1981 n. 689, riguardante il giudizio di opposizione.

* * *

Ferme tali premesse, veniamo ora ai molteplici cambiamenti che interessano il **processo civile**. La novella introduce una serie di rilevanti modifiche finalizzate a ridurre i tempi della giustizia e semplificare il processo civile.

A tal proposito, si segnalano, in breve, le novità più interessanti:

- Aumento della *competenza per valore del giudice di pace*⁴.
- Introduzione della *mediazione civile per favorire la conciliazione stragiudiziale delle parti*.
- Introduzione della *testimonianza scritta* (nuovo art. 257-bis c.p.c.). La testimonianza scritta può essere assunta dal Giudice: 1) solo su preventivo accordo tra le parti; 2) tenuto conto della «natura della causa» e di «ogni altra circostanza». La nuova norma pone a carico della parte che abbia chiesto la testimonianza scritta l'onere di predisporre «il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi» e di notificarlo al testimone. Il modello, una volta compilato da quest'ultimo, dovrà essere sottoscritto (e la sottoscrizione dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale) e spedito «in busta chiusa con plico raccomandato» o consegnato direttamente alla cancelleria del giudice, il quale sarà

-
- I termini del procedimento amministrativo possono essere sospesi una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.
 - **Nessuna modifica per i termini relativi ai procedimenti in materia di beni culturali e ambiente**, ai quali si applicano le disposizioni previste dalla normativa speciale.

³ In detta legge si afferma che l'**accesso ai documenti amministrativi** costituisce «**principio generale dell'attività amministrativa**». Si afferma inoltre che le disposizioni attinenti la **DIA** e il **silenzio assenso** attengono ai «**livelli essenziali delle prestazioni** di cui all'art. 117, comma II, lettera *m*)» («*determinazioni dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*»).

⁴ il GP è ora competente per le cause relative a *beni mobili* di valore sino ad €. 5.000,00 e, per quanto attiene al *risarcimento danni a seguito di sinistri stradali*, il limite è fissato ad €. 15.000,00

chiamato a valutare le dichiarazioni rese e potrà comunque decidere di chiamare il testimone a deporre davanti a lui.

- Introduzione, con i nuovi artt. 702 bis-702 quater c.p.c. del *nuovo processo sommario di cognizione* come alternativa al rito ordinario, destinato a diventare il nuovo "modulo processuale" dei processi civili; simile, per alcuni aspetti, all'abrogato rito societario. Lo scopo è quello di istituire un modello procedimentale semplificato ed una corsia preferenziale per le cause di più agevole soluzione, evitando che queste ultime siano rallentate da quelle più complesse. L'ambito di applicazione coincide con le cause attribuite alla decisione del Tribunale in composizione monocratica.
- Previsione di *sanzioni contro chi causa l'allungamento dei tempi del processo* o per chi causa una lite temeraria.
- Introduzione delle *misure di coercizione "indiretta"*: il nuovo art. 614-bis c.p.c., infatti, prevede un rafforzamento delle condanne giudiziali aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili o obblighi di non fare. La novella prevede che, con il provvedimento di condanna, il giudice possa fissare la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- *Soppressione del rito societario e del rito speciale per le cause aventi ad oggetto sinistri con lesioni*;
- Introduzione di *limiti precisi per i ricorsi in Cassazione*. Modifiche anche per l'Ordinamento Giudiziario di cui al Regio Decreto 30.01.1941, n. 12: viene introdotto l'art. 67 bis disciplinante i criteri per la composizione della sezione prevista dall'art. 376 cpc (*assegnazione dei ricorsi alle sezioni*) – anch'esso modificato al I comma.

* * *

In materia di **circolazione stradale**, in primo luogo, è stata ampliata, come sopra accennato, la **competenza per valore del giudice di pace** con riferimento alle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti di cui all'art. 7, comma II, cpc. Si è passati dal limite di €. 15.493,71 a quello di €. 20.000,00. Ciò col precipuo scopo di "snellire" il carico di vertenze pendenti avanti il Tribunale.

In secondo luogo, è stato **espunto dal sistema il rito speciale per le cause aventi ad oggetto sinistri con lesioni**. La modifica, assolutamente rilevante, riguarda l'art. 3 della legge 12.02.2006, n. 102⁵. Tale norma – nella sua formulazione originaria – prevedeva l'applicazione delle disposizioni previste dal Libro II, titolo IV, capo I del Codice di procedura civile (rito del lavoro) alle *cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali*. Ora è invece prevista l'applicazione del **rito ordinario**. Il testo approvato introduce delle norme di diritto intertemporale, deputate a regolare il regime transitorio. Si precisa, infatti, che alla data di entrata in vigore della legge in esame, si applicheranno, alle *vertenze già introdotte*, le disposizioni previste per il rito del lavoro, ad eccezione delle cause già introdotte con rito ordinario e per le quali non sia stato disposto, con ordinanza, il passaggio dal rito ordinario al rito speciale, in ottemperanza al disposto dell'art. 426 cpc.

MAURA FRASCHINA

⁵ Legge 21 febbraio 2006, n. 102 (in Gazz. Uff., 17 marzo, n. 64) in vigore prima della riforma - Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. Art. 3 (Disposizioni processuali). Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.